



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 28 del Consiglio Comunale

Oggetto: **VARIANTE P.R.G. DI ADEGUAMENTO AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE STABILITI CON L'ALLEGATO N. 1 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1339/2013 - RIAPPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventidue** mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
LIBONI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELOTTI CRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
RAO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
RAUZI ALESSIO	CONSIGLIERE	Assente
ENDRIZZI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Assente giustificato
MARINELLI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **RAO GIANFRANCO** e **BRUSEGAN FEDERICO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **LIBONI MARCELLO**

OGGETTO: **VARIANTE P.R.G. DI ADEGUAMENTO AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE STABILITI CON L'ALLEGATO N. 1 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1339/2013 - RIAPPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA.**

RELAZIONE:

L'art. 13, comma 3 della legge provinciale n. 17 del 2010 stabilisce che "Le comunità ed i comuni, nell'esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale, si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 1, adottando le eventuali varianti di adeguamento entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione o delle sue successive modifiche".

I comuni, di conseguenza, devono adeguare i piani regolatori generali ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339/2013, entro il 1 luglio 2014.

E' sorta, quindi, la necessità di intervenire in adeguamento delle norme di attuazione del P.R.G.C. in recepimento della deliberazione della G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 che fissa nuovi criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Si evidenzia come l'approvazione definitiva della proposta variante, intervenuta la prima adozione sulla base di precedente atto n. 5 dd. 17.04.2014, risultasse di notevole interesse potendo dare puntuale risposta a problematiche applicative delle norme tanto che con precedente atto n. 20 dd. 24.06.2014 fu poi possibile, nel rispetto dei termini individuati dalla nuova normativa, procedere alla sua definitiva approvazione prescindendo dalla espressione della valutazione tecnica della Provincia in quanto intervenuta solo oltre i gironi 45 previsti.

Evidenzia peraltro come il 3 luglio 2014, giusto protocollo n. 6301, sia stata acquistata nota dd. 02.07.2014 n. S013/2014/356998/18.2.2-2014-83, con la quale il Servizio Urbanistica esprimeva un postumo parere favorevole ancorché invitasse il Consiglio ad approfondire e pronunciarsi comunque in ordine a ciò che ivi si evidenziava.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede.

Vista la nota della Provincia dianzi richiamata ed in atti per l'esaminando punto ove si indica che:

- **Articolo 73, commi 1 e 2 ed articolo 75 commi 2 e 3: al fine di differenziare le facoltà insediative con le aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale, individuate dagli articoli 82, 83 e 84, risulta necessario indicare puntualmente anche quali sono le aree del settore secondario di livello locale (senza il carattere della multifunzionalità) con i relativi rinvii agli articoli del P.R.G. che disciplinano tali zone;**

- **Articolo 78: è necessario introdurre la disposizione di cui al punto 3.5 – criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013 (vedi anche articolo 9 delle norme tipo predisposte in collaborazione con il Consorzio dei comuni trentini);**
- **Articolo 78 bis: è necessario introdurre la disposizione di cui al punto 6.5, secondo capoverso – criteri specifici nel caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013 (vedi anche articolo 12 delle norme tipo predisposte in collaborazione con il Consorzio dei comuni trentini).**

Convenuto di confermare l'impianto normativo in essere vero che in riferimento alle suddette osservazioni si può far rilevare che;

- Relativamente alla prima richiesta di integrazioni non si rende necessario apportare modifiche in adeguamento vero che il Piano Regolatore Generale di Malè non distingue tra aree di livello produttivo locale compatibili con una destinazione commerciali ed aree non compatibili, risultando tutte per definizione espressa multifunzionali e quindi in grado di assicurare lo sviluppo delle possibilità insediative proprie di queste ultime;
- Con riferimento al secondo inciso, considerato che già la circolare provinciale di riferimento indicava già come facoltà la scelta di inserire o meno l'articolato ivi richiamato si rimarca come si sia tralasciato di disciplinare la casistica di intervento nel caso di riqualificazione di insediamenti esistenti in quanto ipotesi non prevista nella cartografia di piano in nessuna zona insediativa di Malè;
- In ordine all'ultima osservazione vale quanto sopra indicato anche per le ipotesi di edifici esistenti e aree da bonificare anch'esse a loro volta non presenti né ragionevolmente prevedibili nemmeno in un futuro prossimo data la conformazione e qualità degli insediamenti edilizi presenti sul territorio comunale.

Preso atto degli interventi così come risultanti da verbale di seduta.

Convenuto per quanto sopra di prendere atto della valutazione tecnica operata dal Servizio Urbanistica ma di non tenerne conto per le ragioni dianzi evidenziate e fermo resto.

Dato atto che tra l'intervenuta "prima adozione" della variante al Piano, che aveva seguito l'iter di approvazione definito dall'art. 33 della L.P. 04.03.2008 n. 1, sia intervenuta la L.P. 14.05.2014 n. 3 che ha profondamente novellato l'articolato di riferimento nell'ottica della semplificazione delle procedure, norme che efficace dai primi del corrente mese di giugno produce effetti ed innova le fasi che portano alla approvazione definitiva come segue;

1. Omissis.
2. Omissis.

2 bis. Le varianti adottate in caso di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, le altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento non sottostanno ai limiti e ai divieti di adozione previsti dal comma 2. Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 31, comma 1. *La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 31, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con*

proprio parere. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 31, comma 8. In questo caso la Giunta provinciale approva la variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune circa la sussistenza delle condizioni previste da questo comma.

Dato atto come a'sensi dell'art. 31 della L.P. 04.03.2008 n. 1, "Art. 31 - Adozione del piano regolatore generale", viene così ulteriormente disposto;

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Il comune adotta in via preliminare il piano regolatore generale e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il piano territoriale della comunità o il relativo stralcio, alla comunità.

4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dal medesimo termine il comune pubblica nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio verifica la coerenza del piano regolatore adottato con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità o con i relativi stralci, se approvati; inoltre acquisisce i pareri delle altre strutture o amministrazioni interessate dalle scelte pianificatorie, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

6. Per i fini del comma 5 ed entro il termine perentorio ivi previsto la struttura provinciale competente indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi e della verifica della coerenza del piano regolatore generale rispetto al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, si esprime con un unico parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico e della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.

7. *Il comune modifica il piano regolatore generale per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere espresso dalla conferenza.*

8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

9. *Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.*

Ricordato come in data 05.05.2014 era stato pubblicato sul B.U.R. n. 18/III^ idoneo avviso, oltre che sull'Albo telematico del Comune e sul quotidiano "Il Trentino" sempre di pari data.

Rilevato che in data 29.05.2014 giungeva osservazione sulla cui scorta si è provveduto in data 11 giugno 2014 a pubblicare nuovo avviso indicante le norme di cui i privati chiedevano una modifica, norma che si intende variare accogliendo la relativa istanza.

Convenuto come in ordine alla suddetta istanza si è proposto l'accoglimento, facendo riferimento alla introduzione di un rinvio espresso alle norme di piano per ciò che concerne i parametri di zona valevoli per le diverse aree (esterne al centro storico), dato atto come ciò non modifichi in maniera sostanziale l'articolato in quanto non porta ad una innovazione significativa della normativa avendo natura di semplice precisazione di una previsione che già costituisce principio applicativo generale incontrovertibilmente adottato, per cui tale da non mutare le caratteristiche essenziali dell'impianto dato in origine alle norme sul commercio.

Visti gli elaborati progettuali di variante opportunamente modificati con il solo riferimento all'art. 72 delle norme e fermo resto, come allegati alla presente.

Dato atto come tale variante di adeguamento del P.R.G. alle nuove disposizioni normative del commercio, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.P. 04 marzo 2008, n. 1, non viene contemplata ai fini dell'obbligo di non adozione di più di tre varianti allo strumento urbanistico nello stesso biennio.

Verificato come con la presente variante al P.R.G., solamente di carattere normativo, non venga mutata la destinazione urbanistica dei beni di uso civico presenti sul territorio comunale, come prescritto dall'art. 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 e secondo la procedura di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 del 19.07.2013.

Constatato che ai sensi dell'art. 3 del D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68/Leg., come modificato dal D.P.P. 24.11.2009, n. 29-31/Leg., la variante di adeguamento delle norme di attuazione del P.R.G. alla disciplina urbanistica del commercio ai sensi della D.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 non è sottoposta a valutazione strategica e a rendicontazione urbanistica.

Visti gli artt. 40, 42 e 64 della L.P. n. 22 del 05.09.1991 e ss.mm. nonché gli artt. 33 e 148 della L.P. 04.03.2008 n. 1.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L.

06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Baggia Massimo e Zanella Michele) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di riadottare in via definitiva, per le motivazioni e secondo i contenuti esposti in premessa, ai sensi dell’articolo 33 della L.P. 04.03.2008 n. 1, la Variante al Piano Regolatore Generale di Malè vigente denominata “P.R.G. - Variante di adeguamento delle norme di attuazione alla disciplina urbanistica del commercio ai sensi della D.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica e costituita dalla documentazione descritta in appresso
 - a) relazione tecnico - illustrativa;
 - b) estratto norme tecniche di attuazione;come in atti, riferimento luglio 2014, prendendo atto della intervenuta valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ma confermando le precedenti previsioni e ciò per quanto in narrativa espresso.
2. Di disporre che gli atti di cui sopra, con la modifica riguardante l’art. 72, vengano inviati alla Giunta Provinciale e che la presente deliberazione sia depositata alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali del Settore Tecnico, per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Comune.
3. Di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Giunta provinciale per la successiva approvazione, come previsto dall’articolo 31, comma 9 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m..
4. Di dare atto che dalla approvazione del presente atto opera il regime di salvaguardia di cui all’art. 35 della legge urbanistica per le domande di concessione edilizia che siano in contrasto con la variante adottata e ciò fin tanto che non decorra il termine perentorio di legge entro cui deve chiudersi la procedura.
5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to LIBONI MARCELLO

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **24.07.2014** al giorno **03.08.2014**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 04.08.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 04.08.2014

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
